

## Consiglio Interregionale Piemonte-Valle d'Aosta

Torino- via Massena 71 tel/cell. 011/500014 email piemonte- valledaosta@ italianostra. org

Alla Presidenza della Regione Piemonte

Agli Assessori e competenti Direzioni Regionali di :

Ambiente, Agricoltura,

Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia,

Opere Pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste.

Oggetto: osservazioni al Vostro documento e relativa bozza di delibera : **Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'istallazione di impianti fotovoltaici a terra.**

### Considerazioni preliminari

E' di plauso l'intendimento della Regione Piemonte di esercitare il proprio ruolo per quanto è materia concorrente in ambito di pianificazione territoriale e tutela del territorio:

- nello specifico avendo espresso la moratoria su circa 149 procedimenti in corso per istanze di installazioni di campi fotovoltaici per una potenza complessiva di 134.132 Kwe ( dato probabilmente sottostimato ). Va considerato a tal proposito che, stando a dati ufficiali, per gli impianti già in esercizio ai sensi del DM 19/02/2007 – aggiornati al 31 ottobre '10 - il Piemonte si colloca come 4° regione in Italia per potenza istallata pari a 125.000 KW con 8.134 impianti. Ciò quindi deve “tranquillizzare” circa il raggiungimento degli obiettivi di *burden shering*, di cui peraltro non sono stati ancora definiti i parametri, e il cui raggiungimento comunque non deve essere a pregiudizio dell'ambiente, del paesaggio, delle risorse primarie.<sup>1</sup>
- E ancora per quanto agli intendimenti sottesi al documento oggetto di osservazioni, che deve corrispondere alla messa in sicurezza del nostro territorio nell'oggi e per l'avvenire, per quanto concerne la difesa del suolo e delle risorse primarie, la qualità dell'ambiente naturale e del paesaggio, avendo ben presente gli aspetti economici, di un'economia lungimirante che premi l'agricoltura e la risorsa turistica di un paesaggio di qualità.

---

<sup>11</sup> Valga soffermarsi sul fatto che siamo il paese al mondo che dà maggiori incentivi per impianti di energia alternativa di cui ad oggi non corrisponde il dovuto governo e disciplina, con esiti troppo spesso devastanti sul nostro pregiato territorio nazionale.

In tale logica e secondo le finalità della nostra Associazione latrice di interessi collettivi, si muovono le seguenti osservazioni al Vostro documento ( in bozza) e alla delibera di accompagnamento; attendendo peraltro che anche per gli impianti di altra natura volta alla produzione energetica da fonti alternative, la Regione attivi quanto prima provvedimenti idonei, preventivamente aprendosi alla consultazione con le Associazioni Ambientaliste<sup>2</sup>.

### Osservazioni generali

Le situazioni che a nostro avviso e in base al consolidato legislativo richiedono il **diniego all'installazione di impianti fotovoltaici a terra** - in riferimento ai fattori di carattere ambientale, paesaggistico, culturale, culturale, geologico e idrogeologico ed economico - sono :

- a) Le aree agricole in classe I e II di capacità d'uso del suolo, di cui alla specifica cartografia regionale;
- b) Le aree in classe III, individuate dai PRG in base alla Circ. P.G.R. 7/LAP/199
- c) Le aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.G.T., D.O.C., D.O.C.G. e produzioni tradizionali);
- d) I siti UNESCO, comprensivi delle eventuali zone tampone/cuscinetto, in ogni caso con fascia di rispetto di m.500
- e) Le aree e beni di interesse storico-culturale, di cui agli artt. 10 e 128 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., con relativa fascia di rispetto di m. 500
- f) Le aree e beni di interesse paesaggistico, di cui agli artt. 134, 136, 142 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., con relativa fascia di rispetto di m.500
- g) Le aree e beni di interesse culturale, paesaggistico ed ambientale, individuati dai P.R.G. ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/1977 e s.m.i., con relativa fascia di rispetto di m.500
- h) Le aree incluse nella Rete Natura 2000 (S.I.C., Z.P.S. e S.I.R.), con relativa fascia di rispetto di 500 m.;
- i) Le zone umide, di cui al D.P.R. 448/1976 e s.m.i., con relativa fascia di rispetto di m.500
- l) Le aree individuate a parco nazionale e regionale, di cui alla L. 394/1991 e s.m.i. ed aree individuate come riserva naturale regionale, di cui alla L.R. 19/2009 e s.m.i., con relativa fascia di rispetto di m. 500
- m) Le aree soggette a vincolo idrogeologico, di cui al R.D.L. 3267/1923, come definite dalla vigente L.U.R. 56/77 e s.m.i.;
- n) Le aree caratterizzate da fenomeni di dissesto geologico, idrogeologico di pericolosità elevata, conoidi attivi, valanghe attive, aree di esondazione e dissesto morfologico di carattere torrentizio, individuate dal P.A.I. approvato con D.P.C.M. il 24/05/2001;
- o) Le aree in fascia A e B, individuate dal P.S.F.F. approvato con D.P.C.M. 24/07/1998 e dal P.A.I. approvato con D.P.C.M. il 24/05/2001;
- p) Le aree all'interno della specifica fascia di rispetto di acquedotti, depuratori, discariche, acque demaniali, opere arginali, ecc., individuate dalle relative normative

---

<sup>2</sup> Possibilmente con un lasso di tempo adeguato a produrre osservazioni approfondite e circostanziate. Si noti come il documento qui in oggetto ci è stato sottoposto in data 22/11 c.a. con scadenza per le osservazioni alla data odierna 29/11 c.a.

- q) I terreni irrigui, a prescindere che le opere di canalizzazione siano con finanziamenti pubblici che privati o consortili.
- r) I “corridoi ecologici”
- s) Le aree all’interno di una fascia di rispetto di minimo m. 500 dal limite dell’edificato.<sup>3</sup>

Si considera quindi vadano individuate tali aree come **siti non idonei all’installazione di impianti fotovoltaici a terra, senza “declassarli” ad aree di attenzione e senza porre possibilità di deroga, ribadendo l’inammissibilità di procedure di progetto che eludano i procedimenti di VIA tramite la segmentazione degli interventi E ciò secondo quanto è giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e ai sensi della L.r 40/1998 art. 4 comma 4.**

Vanno inoltre assunte le dovute fasce di rispetto sempre laddove si configurano problemi di sicurezza, ciò demandato puntualmente agli Enti di competenza ( aeroporti e relativi impianti, aree militari, sedimi stradali) e si perseguano a termini di legge **disboscamenti** funzionali ad impianti di fotovoltaico a terra ( e altrettanto per gli impianti a biomasse! ), applicando comunque per le aree boscate le normative vigenti in caso di incendio, che le esclude per un decennio da ogni utilizzo improprio.

La Regione **incentivi ed indirizzi con idonei provvedimenti gli impianti di fotovoltaico in aree industriali, su siti già compromessi, sulle aree dei grandi insediamenti commerciali**, nonché in primis sulle coperture dei capannoni, specie in indispensabile sostituzione delle coperture in eternit. **Definisca i criteri per una sostenibilità ambientale degli impianti a terra su aree libere**, volti a mitigarne gli impatti, a evitarne l’impermeabilizzazione, a rendere facilmente riconvertibile l’uso del suolo e a non comprometterne la vitalità, tra cui :

- si ricorra per gli impianti e le opere connesse alle tecnologie adeguate al contesto, atte a diminuirne l’impatto sul territorio; - per le strutture di sostegno si escludano le fondazioni in cemento armato, per limitare la compromissione dei suoli e facilitarne la rimozione; - tra i corsi dei pannelli venga mantenuta una distanza idonea ad attenuare i danni da surriscaldamento del suolo; - ogni intervento, anche a piccola scala, preveda le opere di mitigazione/compensazione ambientale, con schermature arboree ed arbustive, tenendo conto delle visuali panoramiche, paesaggistiche, della visibilità dalle strade e da ogni altro spazio pubblico; - in ogni caso, sui suoli a piena terra, si escluda la realizzazione di pavimentazioni, onde il terreno mantenga la sua permeabilità; stesso dicasi nel caso debbano essere realizzati tratti viari di servizio al “campo fotovoltaico”; - per ogni intervento manutentivo sul suolo (rimozione piante infestanti, taglio del manto erboso tec.) e di pulizia dell’impianto non potranno utilizzarsi sostanze chimiche; - le recinzioni devono consentire il passaggio della fauna, non avere strutture di sostegno con fondazioni cementificate.

Si considera importante addivenire ad una procedura autorizzativa che comporti di necessità la trasmissione all’ente di competenza - qualunque sia l’entità dell’impianto – di tutti i dati di progetto

---

<sup>3</sup> Nei centri storici e nei complessi di valore storico documentale se pure di carattere rurale, negli edifici di pregio vanno dinegati gli impianti fotovoltaici anche sui tetti.

inerenti, adeguati alle normative e agli indirizzi della Regione, e come tali trasferiti a Province e Comuni. La Regione si riserva procedimenti sanzionatori in caso di omissione; cosicché si collochi in situazione di arbitrato quanto Associazioni e Comitati latori di interessi collettivi denunciino inosservanza alle norme.

Il proponente l'impianto di fotovoltaico a terra sia tenuto alla presentazione di una "dichiarazione di impegno" da registrarsi e trascriversi nei Pubblici Registri Immobiliari, per lo smantellamento e la dismissione dell'impianto e delle relative strutture al termine dell'esercizio. A garanzia del ripristino dello stato dei luoghi, dovrà essere previsto che il titolo abilitativo sia a fronte di idonea polizza fideiussoria.

#### Osservazioni puntuali

- **Si chiede che l'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti fotovoltaici a terra sia strumento cogente, e quindi normativo.**
- **Tra gli attuali riferimenti normativi a sostegno ci si riferisca anche e soprattutto a quanto all'art. 9 della nostra Costituzione**
- **Che la verifica del cumulo con altri progetti e dell'interazione con insediamenti preesistenti sia dettame procedurale obbligatorio per Enti delegati all'istruttoria dei procedimenti, riportandone alla Regione gli esiti di competenza.**
- **In riferimento all'introduzione e al capoverso in cui si pongono eccezioni all'applicazione del provvedimento e in specifico ove: a) le procedure autorizzative di competenza provinciale e comunale in corso concernenti impianti fotovoltaici a terra da realizzarsi in zone diverse da quelle di esclusione indicate al paragrafo 3.3 dalla Relazione programmatica dell'energia approvata con deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2009, n. 30-12221, **aggiungere: a meno che non ricadano in situazioni per cui si contraddica a quanto all'art.4 comma 4 l.r. 40/1998 e a quanto è giurisprudenza per la Corte di Giustizia Europea circa la segmentazione degli interventi.****
- **Ove b) alle procedure autorizzative di competenza comunale in corso la cui istruttoria risultava conclusa positivamente alla data del 5 agosto 2010, data di entrata in vigore dell'articolo 27 della legge regionale 3 agosto 2010 n. 18. **si puntualizzi: posto che che le procedure abbiano garantito la conformità alle vigenti leggi e a quanto stabilito negli strumenti di pianificazione comunale, provinciale, regionale.****
- **In conclusione della premessa, dove dicesi quanto disposto con il presente atto sarà coniugato, attraverso le opportune modifiche o integrazioni, con le esigenze sottese al raggiungimento della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili, si considera come un indebolimento del provvedimento regionale e dello stesso ruolo a cui è chiamata la Regione.**

#### **Aree inidonee:**

Posto quanto nelle osservazioni generali e a quanto da noi individuato come aree e siti da dinviare all'installazione di impianti di fotovoltaico a terra – di cui **all'elenco che vorremmo veder assunto in toto come "aree inidonee"** - entrando nel merito delle vostre individuazioni **si osserva:**

- Per quanto ai punti 1.1. -1.2 si chiede di introdurre : **comprese *buffer zone e zone tampone*** nonché relative fasce di rispetto.

A tale proposito si sottolinea come nel vostro documento le *buffer zone e zone tampone* siano comprese nelle aree di attenzione per la quali **si suggerisce** la redazione di uno studio atto a verificare la compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico e ambientale circostante. Molto debole che si configuri come suggerimento e soprattutto che siano incluse solo nelle aree di attenzione.

- Per quanto ai punti 1.3 -14 si chiede che **rientrino anche le aree individuate ai sensi del d.lgs. 42/2004 art. 136 comma 1 lettera c),d) e le aree individuate ai sensi del d.lgs 42/2004 art. 142 "aree individuate per legge"** .

Si contesta la considerazione che ha portato a "declassare" come solo "aree di attenzione" quanto alle lettera c) e d) del comma 1 *in virtù del loro carattere prevalentemente puntuale e/o di modesta estensione areale*. Come se intervenire con impianti di fotovoltaico presso lettera c) ***complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici*** ...e lettera d) ***le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze*** **non pregiudichi in maniera irrimediabile il nostro paesaggio** .

- per quanto al punto 1.5 *Vette e crinali montani e pedemontani* si osserva che il divieto di installazione di impianti fotovoltaici in un intorno di 50 metri per lato dai sistemi di vette e crinali sia troppo poco limitante e **non metta assolutamente in salvaguardia i paesaggi e i coni visuali a questi associati, secondo l'intendimento denunciato.**<sup>4</sup> E ciò derogando da quanto la nostra stessa Costituzione all'art. 9 prescrive.

Per quanto al punto 2 . Aree protette

- Si chiede che rientrino in toto anche le ZPS trattate invece come aree di attenzione. Si chiede quindi che anche le zone di protezione speciale (ZPS) siano interdette alla localizzazione di impianti di fotovoltaico a terra in quanto è comunque ineludibile l'azione di disturbo di tali impianti per la conservazione delle specie e degli habitat e non è a nostro avviso proponibile ovviare a tale disturbo a seguito delle "valutazioni di incidenza", come proposto nel capitolo dedicato alle "Aree di attenzione". Così come si considera in una dovuta logica di tutela ambientale e delle specie far salvi da impianti i "corridoi ecologici", tra i quali le pertinenze dei corsi d'acqua - se pure ancora non puntualmente individuati nella Carta della Natura, e ancora le "zone naturali di salvaguardia" , se pur non più classificate come "aree protette".

- per quanto al punto 3 Aree agricole

Posto in linea di principio che i terreni agricoli come tali non andrebbero sottratti alla loro destinazione d'uso di fondamentale importanza per la nostra vita e per l'economia oggi e a venire, vista anche la recessione in atto:

- punto 3.1 **si dissente dalle deroghe previste per quanto a terreni di 1° e 2° classe di coltivo sia offrendo la possibilità di contestare – da parte del proponente - l'attribuzione della classe di**

---

<sup>4</sup> A tale proposito si consideri il grave danno paesaggistico che potranno indurre i previsti due impianti di fotovoltaico di 15 Mw a Monseglie e di 25 Mw a Montezemolo su una superficie di 40 ettari in Alta Langa.

**capacità d'uso del suolo, con una perizia e documentazione atte alla riclassificazione delle stesse, sia permettendo agli imprenditori agricoli di intervenire nell'ambito dei terreni aziendali con impianti di fotovoltaico aventi il limite massimo di 1MW.** A tale proposito i requisiti dimensionali dell'azienda posti come conditio per l'impianto paiono facilmente aggirabili, tramite accorpamento di proprietà contermini. E comunque la fattibilità se pur nei limiti e nei parametri individuati reca una limitazione alla produzione agricola e nocimento alla qualità del suolo.

- per quanto al punto 3.2 si considera in una logica inversa al provvedimento che la Direzione Agricoltura debba verificare la **effettiva** produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C. **a riscontro** delle proposte di realizzazione di impianti fotovoltaici.

- per quanto al punto 3.3. si considera limitante il provvedimento ove dicesi: .... *i terreni agricoli irrigati con impianti irrigui a basso consumo idrico (quali ad esempio impianti a goccia, a spruzzo, a pivot) realizzati con finanziamento pubblico sono inidonei per l'intero periodo di obbligo di mantenimento di tali impianti* e quindi come **vada esteso a tutti i territori irrigui**, anche grazie ad interventi privati e consortili, in quanto risorsa comune su cui sono state spese opere idonee ad una miglior produzione agricola.

- per quanto al punto 4 si considera altretanto limitativo e rischioso che non vengano di fatto escluse dalla possibilità di impianto fotovoltaico a terra – limitandole ad una raccomandazione nelle istruttorie - le fasce fluviali B (e B di progetto) e le fasce di pericolosità elevata e media lungo il reticolo idrografico minore, in riferimento al Piano Stralcio delle Fasce fluviali e secondo i dati più aggiornati del PAI. Valga inoltre considerare e ricordare che le fasce A - anche quando liberate dal fiume nella sua divagazione - restano comunque di proprietà demaniale e inedificabili in toto.

N.B. Per quanto alla bozza di delibera di accompagnamento si osserva come la stessa si connoti come improntata a quella "prudenza" circa la coerenza che vorremmo fosse espressa nel procedimento di identificazione dei siti non idonei, e come non riproduca in toto tutti i punti già previsti dal documento. E ancora perché della correzione siti ~~d'interesse comunitario~~ **a di importanza comunitaria.**

Torino, 29 novembre 2010

**Italia Nostra**

**Consiglio Interregionale Piemonte-Valle d'Aosta**

A firma di

Arch.tto *Maria Teresa Roli* Consigliere Nazionale - Referente sulla Pianificazione Regionale

-

-

